Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 148 del 28 giugno 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 giugno 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 52

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Testo aggiornato della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante: «Norme sulla navigazione da diporto».

SOMMARIO

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Testo aggiornato della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante: «Norme sulla navigazione da diporto»

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Testo aggiornato della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante: «Norme sulla navigazione da diporto».

AVVERTENZA

Il testo aggiornato è stato redatto ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le disposizioni originarie sono state modificate dai seguenti provvedimenti:

1) legge 14 agosto 1971, n. 823, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 15 ottobre 1971;
2) legge 14 agosto 1974, n. 378, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 27 agosto 1974;
3) legge 6 marzo 1976, n. 51, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 20 marzo 1976;
4) legge 26 aprile 1986, n. 193, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1986, serie generale.

Nel consultare il testo aggiornato si tenga presente che l'art. 21 della legge n. 51/1976 ha stabilito che nella legge n. 50/1971 in luogo di «Ministro per i trasporti e l'aviazione civile» debba leggersi «Ministro per i trasporti» (ora Ministro dei trasporti) ed in luogo di «direzioni compartimentali, uffici provinciali ed ispettorati di porto della motorizzazione civile» debba leggersi «uffici della motorizzazione civile».

Gli articoli 18, 20 e 23 della legge n. 51/1976 hanno inoltre disposto quanto segue (per il testo dell'art. 17 della stessa legge v. nelle note al capo VII):

«Art. 18. — Le abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni da diporto conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità per i tipi di navigazione indicati nei documenti stessi.

Le abilitazioni alla navigazione per le imbarcazioni da diporto rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità, per i limiti indicati nei documenti stessi.

Per i titoli abilitativi di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo è data facoltà agli interessati di chiederne la sostituzione con quelli previsti dalla presente legge, previo accertamento dei prescritti corrispondenti requisiti; le modalità per la detta sostituzione sono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile».

«Art. 20. — Il secondo comma dell'articolo 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

" La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. È altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale nautico e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale nautico dell'autorità marittima estera; qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici già accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie "».

«Art. 23. — Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, emanerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata).

All'entrata in vigore del regolamento suddetto cesserà, per i natanti di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154».

Gli articoli 27, 29, 29 e 30 della legge n. 193/1986 hanno inoltre disposto quanto segue:

«Art. 27. — All'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione del Registro navale italiano, è aggiunta la seguente lettera:

"*z)* un rappresentante della contieristica della nautica da diporto, designato dalle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale"».

«Art. 28. — Il proprietario che intende alienare o trasferire all'estero l'imbarcazione da diporto di sua proprietà, deve ottenere dall'ufficio di iscrizione dell'unità il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, che è rilasciato previo accertamento dell'inesistenza di diritti reali di garanzia o della avvenuta estinzione degli stessi.

Successivamente all'avvenuta vendita o trasferimento all'estero dell'imbarcazione da diporto, la stessa viene cancellata dai registri nazionali».

«Art. 29. — Ai fini di cui all'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le strutture ricettive previste dall'art. 6 della stessa legge, che con proprie opere o attrezzature installate lungo il litorale marittimo o nelle acque interne o nell'ambito dei porti classificati assicurano la sosta, l'assistenza tecnica ed il rifornimento carburanti alle unità da diporto, assumono la denominazione di punti di ormeggio e come tali vengono a rivestire una loro autonoma individualità, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni in materia di demanio marittimo previste dal codice della navigazione».

(La legge n. 217/1983 approva la legge-quadro per il turismo e reca interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica. Il testo degli articoli 6 e 13 di detta legge è riportata nelle note alla legge n. 193/1986).

«Art. 30. — Il Ministro della marina mercantile, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nominerà con proprio decreto una Commissione, avente il compito di studiare i principi ed i criteri direttivi ai fini della revisione della normativa che disciplina l'esercizio della navigazione da diporto e per la elaborazione di un organico provvedimento in materia, avente per oggetto l'approfondimento del carattere ricreativo e sportivo della navigazione da diporto distinguendolo da quello relativo all'esercizio della navigazione ad uso commerciale e privato e la delegificazione della normativa avente natura squisitamente tecnica».

Le modifiche apportate dalle leggi n. 823/1971, n. 378/1974 e n. 51/1976 sono stampate con caratteri corsivi; le modifiche apportate dalla legge n. 193/1986 sono evidenziate con carattere neretto.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

[1] Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

[2] È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

[3] In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

[4] *Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:*

unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate;

imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella categoria natanti;

natante da diporto: ogni piccola unità da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorità competenti, come specificato nell'articolo 13 della presente legge.

[5] **È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo *spinnaker*) e la potenza del motore in cavalli o in kW è superiore rispettivamente a 2 o 2,72.**

[6] Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica, ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 50 tonnellate.

[7] *Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.*

[8] *Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.*

[9] *Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.*

[10] *L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.*

[11] *Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.*

[12] *Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per la effettuazione delle prove.*

[13] *Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.*

[14] *L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.*

[14] *L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione.*

CAPO II

COSTRUZIONE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Art. 2.

[1] Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 5 tonnellate la dichiarazione di costruzione è facoltativa.

Art. 3.

[1] **I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli articoli 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni con materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche.**

[2] **I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti, e che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 275 del regolamento per**

l'esecuzione del codice della navigazione di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.

[3] I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in legno di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate, anche senza formale progetto, purchè presentino, all'atto della dichiarazione di costruzione, un disegno schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali.

[4] Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile della costruzione.

Art. 4.

(Abrogato)

CAPO III

ISCRIZIONE ED ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E DELLE NAVI DA DIPORTO

Art. 5.

[1] *Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.*

[2] Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo e dagli uffici della motorizzazione civile.

[3] Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, tenuti dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.

[4] Ai fini previsti dall'articolo 315, primo comma, n. 2), del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie e sufficiente la presentazione all'autorità competente di copia del certificato di omologazione del prototipo da cui risultino fra l'altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione di conformità al prototipo omologato rilasciato dal costruttore.

Art. 6.

(Abrogato)

Art. 7.

[1] Ai fini dell'iscrizione nei registri previsti dall'articolo 5 si prescinde dai requisiti di nazionalità di cui agli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione, modificati con la legge 9 dicembre 1975, n. 723.

[2] Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio certificato presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono.

[3] I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio in Italia.

Art. 8.

[1] Le imbarcazioni da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione:

a) nelle acque interne senza alcun limite e in quelle marittime fino a sei miglia dalla costa;

b) nelle acque interne e in quelle marittime, senza alcun limite.

[2] Le navi da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite.

[3] La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera *a)* del primo comma del presente articolo è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia, ove autorizzate dal direttore marittimo, dagli uffici della motorizzazione civile.

[4] Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici delle motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

[5] La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera *b)* del primo comma del presente articolo è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia, ove autorizzate dal direttore marittimo.

[6] La licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto è rilasciata dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.

Art. 9.

[1] La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera *a)* dell'articolo 8 è conforme al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti.

[2] La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera *b)* dell'articolo 8 e la licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto sono conformi al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile.

[3] La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 è sottoposta ogni cinque anni al visto di convalida. La licenza è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e

dell'ufficio di iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto.

[4] **Oltre ai risultati degli accertamenti di cui all'articolo 12 e allecondizioni di idoneità stabilite dall'articolo 33, sulla licenza sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli articoli 249, 250, 251, primo comma, 252, 253, 254, 255, primo comma, e 257 del codice della navigazione.**

[5] **Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure da un ufficio marittimo o della motorizzazione civile, secondo le disposizioni impartite dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorità marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito.**

Art. 10.

(Abrogato)

Art. 11.

[1] **Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.**

[2] **Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio della motorizzazione civile.**

Art. 12.

[1] *L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'articolo 8 lettera **a)** è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato ovvero dagli uffici della motorizzazione civile previa visita di accertamento effettuata con l'osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.*

[2] *L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale.*

[3] Le visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni; quelle occasionali quando, a seguito dei danni subiti dall'imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.

[4] **Le imbarcazioni da diporto, abilitate alla navigazione in acque interne ed in acque marittime entro 6 miglia dalla costa, iscritte nei registri delle autorità marittime, ove si trovino in acque interne, possono essere sottoposte, su esplicita richiesta del proprietario, a visite occasionali o periodiche da parte dei competenti uffici della motorizzazione civile.**

[5] **Analogamente, le autorità marittime potranno provvedere per le imbarcazioni di cui al comma precedente che, iscritte nei registri della motorizzazione civile, si trovino in acque marittime.**

[6] **Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale delle visite sarà trasmessa, a cura dell'organo tecnico che le ha effettuate, all'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione stessa.**

[7] *Ove si tratti di imbarcazione prodotta in serie il cui prototipo sia stato omologato, l'abilitazione alla navigazione viene stabilita nella stessa sede dell'omologazione, salvo accertamenti delle dotazioni di sicurezza.*

Art. 13.

[1] **Sono natanti:**

a) **le unità da diporto a remi;**

b) **le unità da diporto di lunghezza non superiore a sei metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle tre tonnellate purchè la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi 18,4 chilowatt, pari a venticinque cavalli.**

[2] **I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza.**

[3] **I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente.**

[4] **I natanti comunemente denominati *jole*, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, *scooters* acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L'autorità marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali.**

[5] **I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'autorità competente per quanto attiene i limiti di velocità e le zone dello specchio acqueo nelle quali non è consentita la navigazione.**

[6] **Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, nonchè il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo.**

Art. 14.

[1] **In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'articolo 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.**

[2] **Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'articolo 13 per i quali e necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.**

[3] **Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.**

[4] **Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette.**

Art. 15.

[1] *Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare ai natanti e alle imbarcazioni da diporto destinate alla navigazione marittima ed a quella interna viene rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati relativi all'omologazione o al collaudo.*

[2] Il certificato per l'uso del motore rilasciato dal capo del circondario marittimo è valido anche per le acque interne, e quello rilasciato dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile è valido anche per le acque marittime; esso è conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 16.

[1] Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'articolo 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo.

[2] L'imbarcazione o la nave da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta da persona abilitata e dipendente dell'ente o ditta intestataria dell'autorizzazione medesima.

Art. 17.

[1] Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione nei registri di cui all'articolo 5 non sia ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione marittima ed a quella interna, nei limiti fissati dal precedente articolo 8, dai rispettivi uffici di iscrizione.

[2] **Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a sei mesi.**

CAPO IV
COMANDO E CONDOTTA DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

Art. 18.

[1] **Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre i natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:**

a) **anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;**

b) **anni 16, per i natanti a motore nonchè per i natanti a vela con motore ausiliario;**

c) **anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.**

[2] **Per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana nonchè per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui al precedente comma possono essere modificati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici.**

Art. 19.

[1] Al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo non si possono comandare o condurre imbarcazioni o navi da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione.

[2] **Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.**

[3] Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione di motori installati sulle imbarcazioni da diporto, qualunque ne sia la potenza.

[4] Coloro che sono in possesso almeno del titolo professionale marittimo di motorista abilitato possono condurre motori a combustione interna o a scoppio, installati sulle navi da diporto.

Art. 20.

[1] **Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:**

a) **imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;**

b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;

c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa.

[2] **Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto è prevista apposita abilitazione.**

[3] **L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.**

[4] **La composizione delle commissioni, nonchè i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *b)* e *d)* del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.**

[5] **I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti.**

Art. 21.

[1] I documenti di abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni e navi da diporto sono denominati patenti.

[2] Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 20 sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi e dalle altre autorità marittime a ciò delegate, nonché dalle direzioni compartimentali della motorizzazione civile.

[3] Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere *b)* e *d)* nonché quella per il comando delle navi da diporto sono rilasciate dalle capitanerie di porto, e dagli uffici circondariali marittimi.

[4] Le patenti sono conformi ai modelli approvati con decreti del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 20 nonché per la condotta dei motori delle imbarcazioni, e del Ministro per la marina mercantile per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere *b)* e *d)* dell'articolo 20 e per il comando delle navi da diporto.

Art. 22.

[1] **Gli esami per conseguire la patente per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 20, nonchè le patenti per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della marina, in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo corso della marina mercantile, in servizio o in pensione o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario del Ministero della marina mercantile oppure da un funzionario del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque in qualità di membro, un ufficiale della Capitanieria di porto o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio.**

[2] **Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente comma, per i soci che hanno frequentato il relativo corso, siano svolti presso la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o dell'associazione è chiamato a far parte della commissione, in qualità di membro.**

[3] **Le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina, per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, nonchè per il rilascio delle patenti, sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.** [v. la seconda nota dell'art. 45].

Art. 23.

[1] Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 20 gli interessati devono aver compiuto gli anni 18 per l'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto ed alla condotta del motore, e gli anni 24 per l'abilitazione al comando delle navi da diporto.

Art. 24.

[1] Non sono ammessi agli esami per le abilitazioni di cui all'articolo 20 i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che siano sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale ed alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

[2] Non sono, inoltre, ammessi agli esami per le abilitazioni di cui all'articolo 20 coloro che abbiano riportato condanna superiore ad anni 5 di reclusione o più condanne che superino complessivamente tale limite, nonchè coloro che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione o per reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, nonchè dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786.

Art. 25.

[1] Non sono ammessi agli esami di cui al precedente articolo 20 coloro che siano affetti da malattie o

minorazioni fisiche o psichiche che impediscano di svolgere con sicurezza le mansioni inerenti al titolo cui si riferisce l'esame.

[2] I relativi accertamenti sono effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ed il Ministro per la sanità.

Art. 26.

[1] L'esercizio dell'attività professionale di istruttore per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'articolo 20 è sottoposto al controllo delle autorità marittime e del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, secondo le rispettive competenze.

Art. 27.

[1] Nel corso di istruzioni pratiche, accanto all'aspirante ad una delle abilitazioni di cui all'articolo 20 deve trovarsi, in funzione di istruttore, persona munita di abilitazione di tipo pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

[2] Per poter partecipare alle istruzioni pratiche l'aspirante deve essere nelle condizioni previste dall'articolo 25.

[3] Nel corso delle istruzioni pratiche il comando o la condotta della imbarcazione o nave da diporto rimane in ogni caso affidata all'istruttore il quale ne ha la responsabilità ad ogni effetto.

Art. 28.

[1] **Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della marina militare e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo 20.**

[2] **Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco, abilitati al comando navale e alla condotta di mezzi nautici da parte della Marina militare, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo 20.**

[3] **Le stesse abilitazioni possono esssere conseguite, senza esami, dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio, in possesso dell'abilitazione al comando di unità navale.**

[4] **La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche agli ufficiali e ai sottufficiali in congedo degli stessi Corpi e qualifiche, purchè in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25.**

Art. 29.

[1] Il Ministro per la marina mercantile e quello per i trasporti e l'aviazione civile possono disporre, in ogni tempo, con decreto interministeriale, revisioni generali o parziali delle patenti.

Art. 30.

[1] La patente è revocata se l'abilitato non è più idoneo per la perdita di uno dei requisiti fisici, psichici o morali di cui agli articoli 24 e 25.

Art. 31.

[1] Nel caso di condanna per i delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose gravissime, derivanti dalla violazione delle norme sul comando o la condotta di imbarcazioni e navi da diporto o sulla condotta dei motori, il giudice dispone, con la sentenza, la sospensione della patente fino a tre anni e, in casi particolarmente gravi, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilasciata una nuova patente.

[2] Il giudice può, altresì, disporre la sospensione della patente fino a due anni nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto non inferiori ad un anno per delitti contro la incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro II del codice penale, o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione.

Art. 32.

[1] La patente è sospesa dalla competente autorità marittima o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo e lesioni gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando o sulla condotta di imbarcazioni o navi da diporto, o per i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al titolo VI del libro II del codice penale o per i reati di cui alla parte III del codice della navigazione.

[2] L'inizio e l'esito del procedimento penale sono comunicati dall'autorità giudiziaria a quella che ha proceduto al rilascio della patente.

[3] La sospensione della patente disposta nelle ipotesi indicata al primo comma può essere revocata dal giudice nel corso del processo anche nella fase istruttoria, nel caso in cui vengano meno gli indizi a carico dell'imputato.

[4] La patente può infine essere sospesa in uno dei seguenti casi:

a) assunzione del comando o della condotta di imbarcazione o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

b) condanna, per tre volte, per ubriachezza od abuso di sostanze stupefacenti o per contravvenzione alle disposizioni della presente legge o a quelle che regolano la navigazione;

c) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni;

d) per motivi di pubblica sicurezza, su richiesta del prefetto.

[5] La durata della sospensione della patente non può superare il periodo di un anno nei casi indicati alle lettere *a)*, *b)* e *d)* e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera *c)* del comma precedente.

[6] Contro i provvedimenti di sospensione di cui al quarto comma del presente articolo è ammesso ricorso al Ministro competente.

[7] I provvedimenti di sospensione sono annotati sulla patente.

CAPO V

COMANDANTE ED EQUIPAGGIO DELL'IMBARCAZIONE E DELLA NAVE DA DIPORTO

Art. 33.

[1] **L'autorità che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'articolo 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonchè il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti.**

Art. 34.

[1] Quando, a giudizio dell'autorità marittima o della motorizzazione civile, le sistemazioni di bordo lo consentano, il comando o la condotta della imbarcazione da diporto e la condotta del motore possono essere contemporaneamente assunti da una sola persona.

Art. 35.

[1] I servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti dalle persone imbarcate in qualità di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età, per i servizi di coperta, camera e cucina, ed il 18° anno di età, per i servizi di macchina.

[2] I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

[3] I servizi complementari di bordo possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di passeggeri, anche non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età.

Art. 36.

[1] Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 37.

[1] I nominativi del personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna, arruolato sulle imbarcazione e sulle navi da diporto sono trascritti su apposito documento conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 38.

[1] **Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare o condurre, purchè a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5, entro i limiti della abilitazione medesima.**

[2] **Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo.**

[3] **Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare o condurre una unità iscritta, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità, da cui risulti che la legislazione del paese non prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini.**

CAPO VI

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 39.

[1] **Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con l'arresto da 5 giorni a 6 mesi, o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 2 milioni.**

[2] **Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti segnalati di interdizione alla navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 2 milioni.**

[3] **Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila e lire 1 milione.**

Art. 40.

[1] Nelle contravvenzioni per le quali si debba applicare la sola pena dell'ammenda prevista dall'articolo 39, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo o, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattito innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può presentare domanda di oblazione al comandante del porto o al direttore compartimentale della motorizzazione civile per l'accertata infrazione.

[2] Il comandante del porto o il direttore compartimentale de,lla motorizzazione civile, ricevuta la domanda di oblazione, richiede, qualora occorra, gli atti del

procedimento all'autorità giudiziaria e determina, discrezionalmente, ed entro i limiti della ammenda stabilita dall'articolo precedente, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e per le spese, fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito, sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione.

[3] Il provvedimento del comandante del porto o del direttore compartimentale della motorizzazione civile è notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale, il funzionario che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento.

[4] Il pagamento della somma stabilita per la oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato.

Capo VII

REGIME TRIBUTARIO

Art. 41.

[1] Al numero d'ordine 190 (n. 83) della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni amministrative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

190-*bis*. — Abilitazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto alla navigazione.

a) con licenza:

1) per imbarcazioni da diporto, tassa dovuta lire 3.000;

2) per navi da diporto, tassa dovuta lire 20.000;

b) con autorizzazione temporanea o licenza provvisoria:

per imbarcazioni e navi da diporto, tassa dovuta lire 2.500.

190-*ter* — Certificato di collaudo di motori amovibili, tassa dovuta lire 1.500.

Art. 42.

[1] Il numero d'ordine 195 (n. 5) della tabella *A* allegata al testo unico di cui all'articolo precedente è sostituito dal seguente:

195.5 — Rilascio e vidimazione di patenti:

a) per il comando o la condotta di imbarcazioni da diporto:

tassa di rilascio lire 5.000;

b) per il comando di navi da diporto:

tassa di rilascio lire 10.000;
tassa di vidimazione lire 3.000.

[2] Sono abrogate le disposizioni di cui ai numeri 14 e 15 del numero d'ordine 212 della tabella *A* allegata al testo unico di cui all'articolo precedente.

Art. 43.

[1] L'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è sostituito dal seguente:

«Art. 52. *(Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto)*. — L'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto è subordinata al pagamento di una tassa:

a) di lire 10.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto;

b) di lire 50.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto;

c) di lire 3.000 se l'abilitazione concerne la condotta di motori.

Art. 44.

[1] Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge.

[2] Le modalità di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

[3] I diritti ed i compensi previsti dalla tabella *D* ai numeri 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, per la navigazione marittima, e dalla tabella VI/*A*, allegata al decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, per la navigazione interna, non si applicano in materia di navigazione da diporto.

[4] *Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale secondo le norme vigenti, i tributi speciali previsti dalla tabella allegata alla presente legge sono ridotti del 50 per cento, rimanendo a carico degli interessati le spese per l'intervento predetto.*

Capo VIII

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Art. 45.

(Abrogato)

Art. 46.

[1] Alle imbarcazioni da diporto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 274, 275, 276 e 277 del codice della navigazione.

[2] Ai natanti da diporto indicati all'articolo 13 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 232 a 375 del codice della navigazione.

Art. 47.

[1] La responsabilità verso terzi derivante dalla circolazione dei natanti e delle imbarcazioni di cui all'articolo precedente è regolata dall'articolo 2054 del codice civile.

[2] Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma dell'articolo 2947 dello stesso codice.

Art. 48.

[1] Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si estendono a tutte le imbarcazioni da diporto quali definite dall'articolo 1, quarto comma, della presente legge, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario, e comprese invece le imbarcazioni indicate all'articolo 401 del regolamento di esecuzioni al codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

[2] Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano ai motori amovibili di potenza superiore a 3 cavalli fiscali, previsti dall'articolo 15 della presente legge, indipendentemente dall'imbarcazione alla quale vengono applicati

[3] La disposizione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.

Art. 49.

[1] **Su tutte le unità da diporto di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiofonia, secondo le norme stabilite dalla autorità competente.**

[2] **Tutte le imbarcazioni da diporto pari o inferiori alle 25 tonnellate di stazza lorda abilitate alla navigazione senza alcun limite devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiofonico in VHF/FM.**

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50.

[1] Chi ha conseguito in base alle disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della presente legge l'abilitazione al comando delle navi indicate all'articolo 213 del codice della navigazione, può conseguire l'abilitazione prevista dalla lettera *b)* dell'articolo 20 della presente legge senza sostenere gli esami prescritti dalla stessa, fermi restando gli altri requisiti personali previsti dalla presente legge.

[2] Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, può conseguire l'abilitazione a comandare o condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, senza sostenere gli esami prescritti dalla presente legge, fermi restando gli altri requisiti personali previsti da quest'ultima.

[3] *Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, può condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 25 e fino a 50 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, purchè presenti alla capitaneria di porto nella cui giurisdizione risiede, domanda intesa a sostenere l'esame previsto dall'articolo 20, punto* d) *della presente legge.*

[4] *L'esame. fermi restando i prescritti requisiti personali, deve essere sostenuto entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella* Gazzetta Ufficiale.

Art. 51.

[1] L'abilitazione a condurre motori, conseguita a norma del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, conserva la sua validità ed esenta il titolare, per la parte concernente la condotta del motore, dall'esame previsto dall'articolo 20.

Art. 52.

[1] *Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'articolo 50 entro il 30 giugno 1975.*

Art. 53.

[1] Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge l'importazione dall'estero di imbarcazioni e navi da diporto battenti bandiera straniera da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima è consentita, in deroga alle norme vigenti, franco valuta e previo pagamento di una tassa fissa pari all'1 per cento del valore corrente, sostitutiva di ogni altra tassa od imposta.

Art. 54.

[1] Le disposizioni della presente legge che richiedano, per la loro applicazione, l'emanazione di norme esecutive, non entrano in vigore fino a quanto dette norme non sono state emanate.

[2] Le norme di esecuzione saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 55.

[1] Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con la medesima.

Allegato

TABELLA DEI TRIBUTI
PER LE PRESTAZIONI ED I SERVIZI
RESI DAGLI ORGANI COMPETENTI IN MATERIA
DI NAVIGAZIONE DA DIPORTO

1. Visite di accertamento e stazzatura imbarcazioni di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collauto e di stazza. . . . . . L. 30.000

2. Visite di accertamento e stazzatura navi di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza	»	60.000
3. Stazzatura o ristazzatura imbarcazioni e navi e rilascio certificazioni	»	5.000
4. Visite periodiche ed occasionali imbarcazioni	»	5.000
5. Visite periodiche ed occasionali navi	»	15.000
6. Omologazione prototipi navi ed imbarcazioni e rilascio certificati di omologazione	»	100.000
7. Rilascio licenze	»	2.000
8. Aggiornamento licenze	»	5.000
9. Omologazione prototipi motori e rilascio certificato di omologazione	»	100.000
10. Collaudo di motore non omologato	»	20.000
11. Rilascio certificato d'uso di motori	»	2.000
12. Aggiornamento certificato d'uso di motore	»	5.000
13. Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni	»	5.000
14. Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi	»	30.000
15. Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori	»	10.000
16. Iscrizione nei registri di imbarcazione e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento)	»	2.000
17. Rinnovo licenze	»	2.000
18. Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di un documento	»	2.000
19. Rilascio di un duplicato	»	2.000
20. Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione	»	2.000

Con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro del tesoro, la misura dei tributi indicati nella presente tabella può essere modificata in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

NOTE

Nota all'art. 1:

Il presente articolo è stato modificato e integrato prima dall'art. 1 della legge n. 51/1976 e poi dall'art. 1 della legge n. 193/1986.

Note all'art. 3:

— Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 2 della legge n. 193/1986.

— Il testo degli articoli 275, 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 275. *(Registro d'iscrizione)*. — Il personale tecnico delle costruzioni navali è iscritto in registri conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario.

Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data soto la quale si effettua e indica:

a) le generalità dell'iscritto;
b) il domicilio;
c) l'abilitazione professionale di cui è in possesso;
d) i dati relativi all'attività professionale svolta dall'iscritto, precisandone i periodi.

Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre:

1) i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all'iscrizione;
2) le benemerenze civili e militari;
3) il cambiamento di domicilio;
4) le condanne riportate».

«Art. 277. *(Ingegnere navale)*. — Per essere iscritto in qualità di ingegnere navale nel registro di cui all'art. 275, occorrono i seguenti requisiti:

1) possedere il titolo di abilitazione alla professione d'ingegnere navale;
2) avere compiuto ventitre anni di età;
3) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4.

L'ingegnere navale può progettare o dirigere la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi galleggianti di qualsiasi tipo e tonnellaggio».

«Art. 278. *(Costruttore navale)*. — Per essere iscritto in qualità di costruttore navale nel registro di cui all'art. 275, occorrono i seguenti requisiti:

1) avere conseguito il diploma di istituto nautico, sezione costruttori navali;
2) avere compiuto i ventuno anni di età;
3) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
4) aver compiuto due anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali.

Il costruttore navale può progettare, costruire e riparare navi e galleggianti con scafo in legno di qualunque tipo e tonnellaggio.

Può progettare, costruire e riparare scafi metallici privi di mezzi meccanici di propulsione e di macchinari in genere fino alla stazza lorda di 300 tonnellate e navi con scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide fino alla stazza lorda di 100 tonnellate e con apparato motore di potenza fino a 100 cavalli asse».

Nota all'art. 4:

Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3 della legge n. 193/1986. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 3 della legge n. 51/1976, era il seguente:

«Art. 4. — I soci degli enti e delle associazioni nautiche riconociuti a norma dell'articolo 45 possono costruire, per conto proprio o degli enti ed associazioni cui appartengono, purchè non a fine di lucro, imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate.

Per la progettazione delle imbarcazioni di cui al comma precedente non si applica la norma prevista dall'articolo 3, primo comma.

L'obbligo previsto dall'articolo 3, secondo comma, compete al presidente *pro tempore* dell'ente o associazione nautica».

Lo stesso art. 3 della legge n. 193/1986 ha abrogato anche l'art. 217 del codice della navigazione, il cui testo era il seguente:

«Art. 217. *(Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute)*. — I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate».

Note all'art. 5:

— Il presente articolo è stato modificato prima dall'art. 4 della legge n. 51/1976 e poi dall'art. 4 della legge n. 193/1976.

— Il n. 2) del primo comma dell'art. 315 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione prevede che per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto è disposto dall'art. 303 [in cui è indicata la procedura per la distinzione fra navi maggiori, navi minori e galleggianti], il proprietario debba presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione il certificato di stazza [il n. 1) del medesimo comma prevede che debba essere presentato anche il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l'estratto delle navi in costruzione].

Note all'art. 6:

— Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 5, primo comma, della legge n. 193/1986. Il testo dell'articolo era il seguente:

«Art. 6. — Le imbarcazioni e le navi da diporto nazionali armate all'estero e destinate permanentemente alla navigazione in acque straniere, sono iscritte nei registri di cui al precedente articolo, tenuti dall'autorità consolare».

— Il secondo e il terzo comma del medesimo art. 5 della legge n. 193/1986 così dispone:

«Alle navi ed alle imbarcazioni da diporto non si applica la disposizione di cui all'articolo 148 del codice della navigazione.

Sono mantenute, fino alla data di validità della licenza di cui all'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, le iscrizioni delle imbarcazioni e delle navi da diporto effettuate fino all'entrata in vigore della presente legge nei registri consolari, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 50».

Il testo dell'art. 148 del codice della navigazione sopracitato è il seguente:

«Art. 148. *(Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione in acque straniere)*. — Le navi e i galleggianti armati all'estero e destinati permanentemente alla navigazione in acque straniere sono iscritti nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorità consolare».

Nell'art. 7:

— Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 6 della legge n. 193/1986.

— Il testo degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione, come modificati con la legge n. 723/1975, è il seguente:

«Art. 143 *(Nazionalità dei proprietari di navi italiane)*. — Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati:

a) a cittadini italiani;

b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;

c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall'Amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria.

Agli effetti della lettera *c)* del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonché la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani.

Restano salve le disposizioni previste degli articoli 7 e 221 del trattato istitutivo della Comunità economica europea».

«Art. 158 *(Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati)*. — Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'art. 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.

La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la eccedenza si è verificata.

Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza».

«Art. 159 *(Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati)*. — Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone, enti o società che non si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 143, venga a superare i diciotto carati, l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuovere l'autorizzazione a dismettere la bandiera.

I Ministri per la marina mercantile e per i trasporti provvedono, secondo le rispettive competenze, a norma del terzo comma dell'art. 157.

Se l'autorizzazione è data, l'autorità che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l'autorizzazione è negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di stranieri ha aggiunto la totalità dei carati, o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'at. 158, terzo comma».

Nota all'art. 8:

— Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 7 della legge n. 193/1986. Lo stesso articolo era già stato sostituito dall'art. 5 della legge n. 51/1976.

— Il testo degli articoli 249, 250, 251 primo comma, 252, 253, 254, 255 primo comma, e 257 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 249 *(Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi.* — Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi e loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti, all'estero, devono essere ricevuti dall'autorità consolare.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinquel, in ogni altro caso».

«Art. 250 *(Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi)*. — Per gli effetti previsti dal codice civile gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati, mediante trascrizione nella matricola ed annotazione sull'atto di nazionalità quando concernono navi minori o galleggianti o loro carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione.

Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione».

«Art. 251, primo comma. — La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante».

«Art. 252 *(Forma del titolo per la pubblicità)* — La trascrizione e la annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall'art. 2657 del codice civile.

Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'art. 249, è sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata».

«Art. 253 *(Documenti per la pubblicità di atti tra vivi)*. — Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all'ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell'art. 2658 del codice civile, è sufficiente la dichiarazione di vendita di cui all'articolo precedente.

La nota di trascrizione deve contenere:

1) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti;

2) l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo;

3) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante;

5) l'indicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2659 del codice civile».

«Art. 254 *(Documenti per la pubblicità di acquisti a causa di morte)*. — Chi domanda la pubbliità di un acquisto a causa di morte deve consegnare all'ufficio competente i documenti rispettivamente richiesti dagli articoli 2660, 2661, 2662 del codice civile, per i casi in ciascuno di detti articoli indicati.

La nota di trascrizione deve contenere le indicazioni di cui all'articolo precedente, completate con quelle richieste dall'art. 2660 del codice civile».

«Art. 255, primo comma — Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente, oltre a consegnare il documenti di cui agli articoli 253, 254, deve esibire all'ufficio al quale richiede la pubblicità, l'atto di nazionalità, per la prescritta annotazione».

«Art. 257 *(Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni)*. — Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile [2644, 2695 Cod. civ.], è determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel registro di iscrizione.

In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione e autenticazione di firme) è il seguente:

«Art. 14 *(Autenticazione di copie)*. — Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate».

Note all'art. 10:

— Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 9 della legge, n. 193/1986. Il testo dell'articolo era il seguente:

«Art. 10. — L'autorizzazione a recarsi all'estero è rilasciata dall'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione o nave da diporto, ed è annotata sulla licenza di cui all'articolo 8. Essa ha durata biennale ed è regolata con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile».

— Lo stesso art. 9 della legge n. 193/1986 così prosegue:

«Non si applica alle imbarcazioni e alle navi da diporto il disposto di cui all'art. 304 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328».

— Il testo dell'art. 304 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione sopracitato è il seguente:

«Art. 304 *(Limiti di navigazione delle navi minori e dei galleggianti)*. — Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri nazionali per compiere viaggi per l'estero, devono essere munite di autorizzazione dell'autorità marittima secondo le norme stabilite dal ministro per la marina mercantile. Le navi e i galleggianti iscritti nei registri possono navigare unicamente nelle acque dello Stato nel quale ha sede l'ufficio d'iscrizione».

Nota all'art. 11:

Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 10 della legge n. 193/1986.

Nota all'art. 12:

Il presente articolo è stato modificato prima dall'art. 8 della legge n. 51/1976 e poi dall'art. 11 della legge n. 193/1986.

Nota all'art. 13:

— Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 12 della legge n. 193/1986. Il medesimo articolo era stato già sostituito dall'art. 7 della legge n. 51/1976.

— L'art. 15 della legge n. 51/1976 aveva così disposto:

«Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 12 tonnellate, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, l'imposta del valore aggiunto è dovuta nella misura del 18 per cento».

Il testo dei primi tre commi dell'art. 13 della legge n. 50/1971, così come sostituiti dall'art. 7 della legge n. 51/1976 era il seguente:

«Art. 13 — I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi e simili, non provvisti di motore, sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza.

Sono parimenti esclusi dall'obbligo richiamato dal comma precedente i natanti con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 4 metri quadrati.

Sono egualmente esclusi dall'obbligo richiamato al primo comma del presente articolo le lance, le lancette, i canotti pneumatici, nonché i natanti di lunghezza non superiore a 6 metri, o muniti di apposito certificato attestante una stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, anche se provvisti di motore di potenza non superiore a 20 CV».

In seguito alla sostituzione della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) da parte dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, dal 1° gennaio 1985 sono soggette all'aliquota Iva del 38 per cento le cessioni di navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 18 tonnellate (quelle di stazza inferiore o uguale a 18 tonnellate sono soggette all'aliquota del 18 per cento).

Nota all'art. 14:

Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 13 della legge n. 193/1986. Il medesimo articolo era stato già sostituito dall'art. 9 della legge n. 51/1976.

Nota all'art. 15:

Il presente articolo è stato modificato dall'art. 12 della legge n. 51/1976.

Nota all'art. 17:

Il presente articolo è stato modificato dall'art. 14 della legge n. 193/1986.

Nota all'art. 18:

Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 15 della legge n. 193/1986. Il medesimo articolo era stato già sostituito dall'art. 10 della legge n. 51/1976.

Nota all'art. 19:

Il presente articolo è stato modificato dall'art. 16 della legge n. 193/1986.

Note all'art. 20:

— Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 17 della legge n. 193/1986.

Il medesimo artcolo era stato già sostituito dall'art. 11 della legge n. 51/1976.

— L'art. 2 della legge n. 378/1974 così aveva disposto:

«Nei termini di cui al precedente art. 1 trattasi del termine indicato nel successivo art. 52 della legge qui pubblicata, come modificato dall'art. 1 della legge n. 378/1974, vanno anche sostituite le patenti rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che non contengono l'indicazione dei limiti di navigazione previsti dalle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 20 della medesima legge».

Il testo originario delle lettere *a), b), c)* e *d)* del presente articolo, in vigore al momento dell'entrata in vigore della predetta legge n. 378/1974, era il seguente:

«Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con mottore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;

c) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuori bordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa».

Nota all'art. 22:

Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 18 della legge n. 193/1986.

Il medesimo articolo era stato già modificato nel primo comma dell'art. 13 della legge n. 51/1976.

Note all'art. 24:

— La parte terza del codice della navigazione reca disposizioni penali e disciplinari.

— Con la legge n. 907/1942 è stata promulgata la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

— La legge n. 1041/1954 reca la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti.

— Il D.L. n. 476/1956 convertito con modificazioni nella legge n. 786/1956 reca nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri.

Nota all'art. 28:

Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 19 della legge n. 193/1986.

Il medesimo articolo era stato già integrato dall'art. 14 della legge n. 51/1976.

Nota all'art. 33:

Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 20 della legge n. 193/1986.

Nota all'art. 38:

Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 21 della legge n. 193/1986.

Nota all'art. 39:

Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 22 della legge n. 193/1986.

Note al capo VII:

— L'art. 15 della legge n. 51/1976 aveva così disposto:

«Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 12 tonnellate, ad eccezione di quelle previste dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'art. 7 della presente legge natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi e simili, non provvisti di motore; natanti con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 4 metri quadrati; lance, lancette, canotti pneumatici, natanti di lunghessa non superiore a 6 metri, o muniti di apposito certificato attestante una stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, anche se provvisti di motore di potenza non superiore a 20 CV, l'imposta del valore aggifunto è dovuta nella misura del 18 per cento».

In seguito alla sostituzione della tabella *B* allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) da parte dell'art. 1, comma 8, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, dal 1° gennaio 1985 sono soggette all'aliquota IVA del 38 per cento le cessioni di navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 18 tonnellate (quelle di stazza inferiore o uguale a 18 tonnellate sono soggette all'aliquota del 18 per cento).

— L'art. 17 della legge n. 51/1976, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 153/1978, dispone quanto appresso:

«Art. 17. — Le unità da diporto nazionali, abilitate alla navigazione oltre il limite delle sei miglia dalla costa, e quelle estere che stazionino in porti, approdi turistici, rade o spiagge dello Stato sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento nella misura di lire 120 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se aventi stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, e di lire 150 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se aventi stazza lorda superiore a detto limite. Per le imbarcazioni e le navi a vela, anche se con motore ausiliario, l'aliquota è rispettivamente di L. 60 e di L. 75 per ogni tonnellata di stazza lorda.

La misura della tassa di cui al precedente comma è ridotta a due terzi, qualora sia effettuato abbonamento per almeno due mesi, alla metà, qualora sia effettuato abbonamento per un minimo di quattro mesi e a un terzo se l'abbonamento è annuale. Durante il periodo di validità dell'abbonamento l'unità da diporto può stazionare in qualunque porto, approdo turistico, rada o spiaggia dello Stato senza pagare altra tassa di stazionamento.

L'abbonamento alla tassa di stazionamento esonera le unità da diporto dal pagamento della tassa di circolazione anche quando effettuino navigazione nelle acque interne.

Le modalià di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro dela marina mercantile.

La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una soprattassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.

Le unità da diporto ferme per lavori presso cantieri a ciò riconosciuti idonei dalla locale autorità portuale sono esenti dal pagamento della tassa di stazionamento per il tempo di effettiva esecuzione dei lavori stessi e comunque per non oltre sessanta giorni.

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per la concessione delle esenzioni previste dal presente articolo».

Con D.M. 3 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 21 luglio 1976, sono state stabilite le modalità di riscossione della tassa. (In particolare si è previsto, all'art. 1, che la tassa è liquidata e corrisposta dal contribuente mediante versamento diretto presso un ufficio doganale ovvero sull'apposito conto corrente postale a favore del ricevitore di una dogana principale (sono ritenuti validi anche i versamenti effettuati sui normali modelli a tre sezioni). Il pagamento della tassa deve essere eseguito, in base all'art. 2, entro il primo giorno feriale successivo a quello di inizio dello stazionamento in un porto, approdo, rada o spiaggia dello Stato. La tassa è corrisposta, ai sensi dell'art. 4, in base al tonnellaggio di stazza lorda, computando come tonnellata intera le frazioni superiori a 50 centesimi. L'art. 5 prevede che nel caso di abbonamento, la tassa deve essere pagata in unica soluzione per l'intero periodo al quale l'abbonamento si riferisce.

Con D.M. 13 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 298 del 24 ottobre 1978, sono state dettate le modalità per la concessione dell'esenzione per le unità da diporto ferme per lavori presso cantieri.

— La tariffa *E* annessa al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, reca la misura delle tasse per gli autoscafi ad uso privato. Il penultimo comma delle note a margine della tariffa, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 153 (il quale ha sostituito le norme contenute nell'art. 16 della legge n. 51/1976), prevede che: «Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente tariffa le navi e le imbarcazioni da diporto a motore ed a vela con motore ausiliario, come definite all'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, salvo che effettuino la navigazione nelle acque interne e non siano abbonate alla tassa di stazionamento».

Nota all'art. 41:

Il D.P.R. n. 121/1961 è stato abrogato, dal 1° gennaio 1973, dall'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, recante la nuova disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

Nota all'art. 42:

Il D.P.R. n. 121/1961 è stato abrogato, dal 1° gennaio 1973, dall'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, recante la nuova disciplina delle tasse sulle concessioni governative. Il numero d'ordine 115 della tariffa allegata al decreto, sottonumero 5), ha implicitamente modificato il presente articolo; se ne riporta il testo:

«5) Patenti (art. 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50:		Valgono le norme contenute nelle note di cui ai precedenti sottonumeri.
a) per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto:		
— tassa di rilascio:	5.000 ordinario	
— tassa annuale:	5.000 marche	

b) per il comando di navi da diporto:

— tassa di rilascio: 10.000 ordinario

— tassa annuale: 5.000 marche

Le misure attuali della tassa, stabilite dall'art. 5, ventinovesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, nel nuovo testo introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, sono le seguenti:

a) per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto:

— tassa di rilascio: 12.000

— tassa annuale: 12.000

b) per il comando di navi da diporto:

— tassa di rilascio: 23.000

— tassa annuale: 12.000

Nota all'art. 43:

La legge n. 82/1963 concerne la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

Note all'art. 44:

— Il presente articolo è stato integrato dall'art. 19 della legge n. 51/1976.

— Il D.L. n. 533/1954 concerne la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dall'Amministrazione dello Stato. La tabella *D* reca la tariffa dei tributi speciali per i servizi resi dal personale del Ministero della marina mercantile.

— Il D.L. n. 1090/1966 reca la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. La tabella VI/*A* riguarda i diritti da corrispondersi al predetto Ispettorato per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di sua competenza, relativamente ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore impiegati per la navigazione interna. La tabella VI, insieme alle tabelle I, II, III, IV e V, sono state sostituite prima dalla tabella 2 allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625 e poi dalla tabella allegata al D.M. 19 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1981, ed entrato in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Note all'art. 45:

— Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 24 della legge n. 193/1986. Il testo dell'articolo era il seguente:

«Le disposizioni e le modalità necessarie per il riconoscimento di enti od associazioni nautiche per gli effetti previsti dalla presente legge sono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile».

— L'art. 25 della medesima legge n. 193/1986 prevede che:

«Gli enti e le associazioni nautiche, già riconosciuti ai sensi dell'art. 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, conservano, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al terzo comma dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla presente legge, i poteri derivanti dalla autorizzazione al rilascio di patenti, già conferiti agli stessi».

Note all'art. 46:

— Il testo degli articoli 274, 275, 276 e 277 del codice della navigazione è il seguente:

"Art. 274. *(Responsabilità dell'armatore).* — L'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione.

Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, nè degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione».

«Art. 275. *(Limitazione del debito dell'armatore).* — Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio.

Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore».

«Art. 276. *(Valutazione della nave).* — Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia nè inferiore al quinto nè superiore ai due quinti del valore della nave all'inizio del viaggio.

Se il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione è inferiore al minimo previsto dal comma precedente si assume la quinta parte del valore della nave all'inizio del viaggio. Se il valore della nave è superiore al massimo, si assumono i due quinti del valore all'inizio del viaggio».

«Art. 277. *((Valutazione del nolo e degli altri proventi).* — Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri proventi del viaggio viene computato l'ammontare lordo».

— Gli articoli da 232 a 375 del codice della navigazione sono tutti gli articoli in cui è diviso il libro secondo (della proprietà e dell'armamento della nave) della parte prima, riguardante la navigazione marittima e interna.

Nota all'art. 47:

Il testo degli articoli 2054 e 2947 del codice civile è il seguente:

«Art. 2054 *(Circolazione di veicoli).* — Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo».

«Art. 2947. *(Prescrizione del diritto al risarcimento del danno).* — Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estenzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile».

Note all'art. 48:

— La legge n. 990/1969 concerne l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Si trascrive il testo dell'art. 6 della predetta legge, come modificato dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39:

«Art. 6. — Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2 immatricolati o registrati in Stati esteri, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere stipulata, per la durata della permanenza in Italia, una assicurazione ai sensi della presente legge, secondo le modalità che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione.

L'obbligo di assicurazione si considera tuttavia assolto quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, che attesti l'esistenza di una assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dal veicolo

o dal natante, a condizione che il certificato risulti accettato da un corrispondente ente costituito in Italia, presso il quale l'assicurato e l'assicuratore si intendono domiciliati, che si assuma di provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge o degli eventuali maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce detto certificato, alla liquidazione dei danni causati nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, garantendone il pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto, riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono applicabili le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi dela presente legge.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai veicoli, comunque targati, di proprietà di agenti diplomatici e consolari e di funzionari internazionali nonchè a quelli di proprietà di Stati esteri e di Organizzazioni internazionali».

— Il testo dell'art. 401 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 401. *(Navigazione da diporto.* — Le disposizioni speciali per la navigazione da diporto stabilite nel codice nel presente regolamento, nonchè nelle leggi e nei regolamenti speciali, si applicano anche, quando non sia diversamente stabilito, alle navi non originariamente destinate al diporto per il tempo durante il quale sono utilizzate a tale scopo.

La navigazione da diporto con le navi di cui al precedente comma deve essere autorizzata dal comandante del porto».

Nota all'art. 49:

Il presente articolo è stato sostituito dal primo comma dell'art. 26 della legge n. 193/1986. Il secondo comma dello stesso art. 26 così prosegue: «La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sopra modificato, entra in vigore entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Note all'art. 50:

— Il presente articolo è stato integrato dall'art. 1 della legge n. 823/1971.

— Il testo dell'art. 213 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 213. *Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate.* — Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate possono essere comandate da chi ne sia proprietario, abbia compiuto i diciotto anni di età ed ottenuta l'abilitazione al comando, secondo le norme stabilite dal regolamento.

L'abilitazione al comando delle navi predette può essere altresì rilasciata dalle associazioni nautiche, autorizzate dal Ministro per le comunicazioni, ora dal Ministro della marina mercantile o dal Ministro dei trasporti, rispettivamente per le navi adibite alla navigazione marittima o alla navigazione interna, ai propri soci, tanto per le navi di proprietà di questi quanto per quelle appartenenti alle associazioni.

Le persone abilitate al comando di una nave possono anche prestare la loro opera per la manovra della nave stessa.

L'abilitazione di cui ai comma precedenti non è richiesta per comandare navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate; o per comandare navi di stazza lorda superiore alle tre tonnellate ma non superiore alle venticinque, partecipanti a regate.

A comandare o a prestare la loro opera per la manovra di navi a vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate partecipanti a regate possono essere ammessi, dalle associazioni nautiche di cui al primo comma, i minori dei diciotto anni, ma non dei quattordici, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela».

— Il testo dell'art. 16 del R.D.L. n. 813/1932 (Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore), convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1884, è il seguente:

«Art. 16. — Nessuno può condurre motoscafi od imbarcazioni con motore adibiti ad uso privato se non è munito della patente di abilitazione.

La patente di abilitazione è rilasciata a seguito di un esame pratico dalla capitaneria di porto o dal circolo ferroviario d'ispezione ora dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, secondo la rispettiva giurisdizione sulle acque ove l'esame viene eseguito.

La patente di abilitazione rilasciata dalla capitaneria di porto è valida, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e la patente di abilitazione rilasciata dal circolo ferroviario d'ispezione, ora dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è valida, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

Sono esonerati dall'esame di cui al secondo comma del presente articolo il personale della regia marina abilitato a condurre motoscafi militari e che sia abilitato a condurre naviglio con motore di elevata potenza, semprechè il richiedente ne faccia domanda presentando il titolo di cui è in possesso».

Nota all'art. 51:

Per il contenuto del R.D.L. n. 813/1932 v. nelle note all'articolo precedente.

Nota all'art. 52:

Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge n. 378/1974 (v. anche nelle note all'art. 20).

Nota all'allegato:

Il presente allegato è stato sostituito dall'art. 22 della legge n. 51/1976, integrato successivamente dall'art. 23 della legge n. 193/1986.

86A4151

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7651806) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.